

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Determinazione n. 1 del Comitato Portuale del 26 marzo 2009

Nuovi canoni di concessione delle banchine ex art. 18 Legge 84/94

Il Comitato Portuale

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 3, lettera i), 9, comma 3, lettere f), g) e m), 18, 20, comma 5;

vista la Determinazione del Comitato Portuale n.1/99 dell’8 aprile 1999 avente ad oggetto “Concessione di banchine ad uso operazioni portuali: canoni e durata”;

visto il punto 6.4 del Piano Operativo Triennale (2005-2007), approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 1 del 27 gennaio 2005, ed in particolare il perseguimento dell’ottimizzazione nell’uso dei beni portuali, dello sviluppo quantitativo-qualitativo dei traffici e delle prestazioni degli operatori oltreché la valorizzazione dei beni demaniali con attenzione alla loro redditività, attraverso l’adozione di misure che facciano leva sui canoni demaniali applicati e applicabili alle concessioni per l’uso delle banchine portuali anche in modifica della Determinazione suddetta;

visto il punto 3.2 del Protocollo del 17 settembre 2007 sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, C.C.I.A.A. e Autorità Portuale, ai sensi del quale l’utilizzo dei canoni di concessione demaniale rappresenta uno strumento di indirizzo ed incentivo verso una maggiore produttività, specializzazione, razionalizzazione ed anche unificazione di attività terminalistiche nei casi in cui frammentazione e masse critiche insufficienti ostacolano qualità e competitività;

viste le riunioni del 18 luglio 2007 e del 27 settembre 2007 del Comitato Portuale a seguito delle quali è intervenuta la costituzione di apposito gruppo di lavoro finalizzato ad “analizzare ed avanzare proposte riguardo ai criteri di determinazione dei canoni di concessione demaniale ex art. 18, con l’obiettivo di incrementare i livelli di competitività dei terminal portuali, incentivare processi di razionalizzazione e specializzazione, sviluppare i traffici di merceologie e/o di modalità di trasporto ad alto valore aggiunto, nonché di verificare criteri, logiche e meccanismi di applicazione dei suddetti canoni in altri porti al fine di determinare una equa e corretta competizione tra gli scali”;

viste le risultanze del predetto gruppo di lavoro trasmesse in data 25 giugno 2008 e illustrate nella riunione del 16 luglio 2008 del Comitato Portuale;

visto il parere espresso dall’Avvocato Davide Gennari in data 14 gennaio 2009 in relazione alla richiesta formulata il 27 giugno 2008 circa la legittimità dell’adozione dei principi e dei criteri di determinazione dei canoni di concessione di banchina portuale scaturenti dalle risultanze dei lavori del predetto gruppo consultivo, con specifica analisi della determinazione da adottarsi al fine di un loro recepimento;

ritenuto necessario, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Piano Operativo Triennale, secondo gli impegni assunti con il protocollo del 17 settembre 2007, modificare la precedente Determinazione n.1/1999 esponendosi quanto segue:

- le variazioni saranno operative nei soli confronti delle concessioni di cui all’articolo 18 della Legge 84/1994 ancora da rilasciarsi o in sede di rinnovo di titoli già emessi o, ancora, di

- modifica alle concessioni in essere connesse all'eventuale subingresso di diverso titolare, al fine di non creare alcuna alterazione rispetto agli impegni già assunti dai concessionari;
- non saranno apportate variazioni alle concessioni diverse da quelle di cui all'articolo 18 della Legge 84/1994 anche nel caso in cui la determinazione dei relativi canoni fosse stabilita in connessione ai criteri derivanti dalla Determinazione n. 1/1999;
 - il computo del canone resta correlato al costo di realizzazione delle opere, prevedendosi correttivi in funzione della effettiva fruibilità delle opere realizzate, nonché tenendosi conto della necessità di adottare modalità di computo specifiche nel caso di banchine già esistenti non realizzate dall'Autorità Portuale o di rinnovo di concessioni già rilasciate;
 - il costo degli interventi svolti dall'Autorità Portuale che non abbiano come specifico fine lo svolgimento di operazioni portuali nella banchina su cui gli interventi sono effettuati ovvero consistano nel rafforzamento delle banchine e nell'approfondimento di fondali dove non si svolgono operazioni portuali, nella rettifica del profilo di banchina mediante l'eliminazione di emergenze o rientranze e nel pareggiamento del piano di banchina attraverso la rimozione di binari che siano di ostacolo alla circolazione in porto non concorrono alla determinazione del canone;
 - la conclusione di accordi sostitutivi della concessione demaniale comporta la individuazione di canoni specifici correlati all'accordo stesso e, quindi, indipendenti dalla regolamentazione generale;
 - è agevolato lo sviluppo di processi di razionalizzazione e specializzazione da svilupparsi attraverso la concentrazione di attività terminalistiche, tenendolo in positiva considerazione al momento della valutazione della eventuale pluralità di concessione in capo ad identico concessionario, ferma restando la generale attenzione ad evitare eventuali effetti distorsivi della concorrenza in porto;
 - a seguito dell'entrata in vigore della normativa nazionale che assegna alle autorità portuali i proventi delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate e sull'ancoraggio nei porti, sono utilizzate parti di tali risorse per promuovere l'incremento dei traffici sotto il profilo quali-quantitativo e di saturazione degli accosti attraverso meccanismi di premio/penalizzazione correlati al raggiungimento di obiettivi prefissati in concessione. Tale meccanismo, in quanto aggiuntivo e non sostitutivo, consente di far fronte agli effetti distorsivi prodotti dalla eventuale adozione di strumenti meramente legati al corrispettivo derivante dall'utilizzo del bene demaniale;
 - è comunque prevista l'impossibilità che dai benefici suddetti derivi superamento di limiti minimi nella determinazione del canone;
 - restano immutate tutte le disposizioni di cui alla Determinazione n.1/99 non espressamente modificate,

DETERMINA

1. l'applicazione dei criteri di cui all'acclusa tabella, in sostituzione di quelli di cui ai punti III, IV e V della tabella allegata alla Determinazione n. 1/99, per la individuazione della misura base dei canoni annuali di concessione delle banchine demaniali ai sensi dell'articolo 18 della Legge 84/94 e s.m.i. con riferimento al rilascio di nuovi provvedimenti, al rinnovo di titoli già emessi o al consenso al subentro in concessioni in corso di validità;

2. che i costi di opere e lavori effettuati dall'Autorità Portuale e collaudati successivamente al 1° luglio 2009 non comportano variazione di canone ove non abbiano come specifico fine lo svolgimento di operazioni portuali nella banchina su cui gli interventi sono effettuati ovvero consistano nel rafforzamento delle banchine e nell'approfondimento di fondali dove non si svolgono operazioni portuali, nella rettifica del profilo di banchina mediante l'eliminazione di emergenze o rientranze e nel pareggiamento del piano di banchina attraverso la rimozione di binari che siano di ostacolo alla circolazione in porto;

3. che in caso di accordo sostitutivo di concessione demaniale per lo sviluppo di traffici di merceologie selezionate e/o di modalità di trasporto ad alto valore aggiunto, quale ad es. il trasporto combinato nave-treno, possa applicarsi un canone specifico e senza riferimento alla normativa generale da individuarsi preventivamente all'avvio del procedimento finalizzato alla conclusione dell'accordo;

4. che lo sviluppo di processi di razionalizzazione e specializzazione sviluppato attraverso la concentrazione di attività terminalistiche, laddove per realizzarsi necessiti di una richiesta di concessione di banchina portuale da parte di impresa già concessionaria, costituisca di per sé elemento di differenza rispetto alle attività già svolte nel porto, ferma restando la necessaria verifica da parte dell'Autorità Portuale al fine di evitare l'ingenerarsi di effetti distorsivi della concorrenza in porto;

5. che in nessun caso il canone annuo di concessione relativo al rilascio di nuovi provvedimenti, al rinnovo di titoli già emessi o al consenso al subentro in concessioni in corso di validità possa essere inferiore ad euro 4/mq., importo annualmente aggiornato secondo le modalità di cui alla Determinazione n. 1/99;

6. che tutte le disposizioni della Determinazione n. 1/99 non modificate espressamente dal presente provvedimento permangono in validità. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mantengono validità i criteri di calcolo di cui ai punti III, IV e V della tabella allegata alla Determinazione n. 1/99 in relazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino alla loro scadenza, nonché in tutti i casi in cui ad essi è fatto espresso riferimento per il calcolo di canoni relativi a concessioni rilasciate o da rilasciarsi per attività diverse da quelle di cui all'articolo 18 della 28 gennaio 1994 n.84;

7. l'entrata in vigore del presente provvedimento alle ore 00.01 del 1° luglio 2009.

Il Segretario Generale
Fabio Maletti

Il Presidente
Giuseppe Parrello

CANONI ANNUI: TABELLA

La misura base per la individuazione del canone annuo è alternativamente determinata in:

- un trentesimo dell'ammontare risultante dalla differenza tra i costi di realizzazione ed il 50% degli investimenti a carico del concessionario richiedente (compresi i costi di progettazione, se sostenuti dal concessionario, ma escluso il valore delle sovrastrutture quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gru, nastri e simili) nel caso di banchine realizzate dall'8 aprile 1999. I costi sostenuti dall'Autorità Portuale relativi ad opere e lavori collaudati da tale data si computano proporzionalmente alla loro utilizzabilità per il compimento delle operazioni portuali nel caso di banchine realizzate per fondali maggiori di quelli effettivamente fruibili (pescaggio da ordinanza accosti);
- un trentesimo del valore attuale risultante da perizia nel caso di banchine realizzate precedentemente all'8 aprile 1999;
- un ammontare corrispondente a quello dovuto quale canone annuo di concessione relativamente all'ultimo anno di validità del titolo, al lordo di eventuali riduzioni, nel solo caso di rinnovo nei confronti del concessionario già precedentemente titolare.

Inoltre è stabilito:

- a) Incentivo alla saturazione degli accosti. Il richiedente concessione può, in sede di istanza di concessione, domandare l'applicazione della "condizione aggiuntiva accosti" impegnandosi a garantire un numero determinato di attracchi nave su base annua finalizzati al carico/scarico di tipologie merceologiche nuove per il porto di Ravenna. Se dallo svolgimento dell'istruttoria l'impegno è ritenuto congruo (in relazione alla lunghezza della banchina, alle tipologie di navi ed alle durate delle operazioni portuali previste), l'impegno è inserito in concessione come obiettivo da raggiungersi: per ogni anno in cui il concessionario consegue un tasso di utilizzo della banchina (numero navi impegnate in operazioni portuali relativamente a merceologie specificatamente determinate) superiore a quello previsto in concessione, il canone viene ridotto di una quota della tassa di ancoraggio corrisposta, determinata nella misura standard di euro 100/nave per ogni natante eccedente l'obiettivo; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo il canone è aumentato di euro 100/nave per ogni natante mancante rispetto al numero previsto in concessione.
- b) Incentivo allo sviluppo dei traffici. Il richiedente concessione può, in sede di istanza di concessione, domandare l'applicazione della "condizione aggiuntiva traffici", impegnandosi a garantire il carico/scarico di un determinato quantitativo di merci, tipologicamente nuove, su base annua. Se dallo svolgimento dell'istruttoria l'impegno è ritenuto congruo (in relazione alle caratteristiche della banchina), l'impegno è inserito in concessione come obiettivo da raggiungersi: per ogni anno in cui il concessionario consegue un tasso di sviluppo dei traffici (quantitativo di merci suddiviso per tipo) superiore a quello previsto in concessione, il canone viene ridotto di una quota delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate pari alla metà di quelle corrisposte per il quantitativo eccedente l'obiettivo; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo il canone è aumentato di un ammontare calcolato secondo le stesse modalità relativamente ai quantitativi mancanti rispetto alle previsioni di concessione. L'importo delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate preso in considerazione agli effetti del calcolo non tiene conto di eventuali riduzioni/esenzioni normativamente disposte.
- c) A fronte di limitazioni stabili nell'utilizzo delle banchine, specificatamente previste nell'atto di concessione, sono riconosciute riduzioni nel canone proporzionate alla limitazione pure individuate nel titolo.